



### **DELIBERAZIONE N. 39**

Oggetto: Regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura – D.M. 29.12.1979 - Modificazioni.

### **- LA GIUNTA CAMERALE -**

Nella seduta del 16 maggio 2018;

		Presenti	Assenti
Angelo TORTORELLI	Presidente	X	
Maria Gerarda BONELLI	Componente	X	
Pasquale LORUSSO	Componente	X	
Piergiorgio QUARTO	Componente	X	
Giovanni Alfredo RICCI	Componente	X	
Carmine CILLIS	Presidente Collegio Revisori		X
Silvia QUATELA	Sindaco Revisore		X
Giuseppe COLAIACOVO	Sindaco Revisore	X	

VISTO il D.M. 29.12.1979 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTA la precedente deliberazione n.35 del 05.05.1980 con la quale è stato adottato il Regolamento tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso la Camere di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura di Matera ai sensi del D.M. 29.12.1979;

PRESO ATTO che il Ministero delle Attività Produttive con il D.M. 10.03.2004 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 80 del 05/04/2004) ha apportato alcune modifiche all'art.5 del D.M. 29.12.1979;

VISTA la precedente deliberazione n.78 del 16/06/2004 con la quale si è proceduto alla revisione del Regolamento tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso la Camere di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura di Matera come indicato dalla circolare n.551582 del 24.05.2004 del Ministero delle Attività Produttive;

VISTO art. 18 del il D. Lgs. n. 147 del 6 agosto 2012 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 59/2010 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno" entrato in vigore dal 14/09/2012 con il quale la Commissione per la tenuta del Ruolo è soppressa e le sue funzioni sono affidate alla Camera di Commercio;



VISTA la precedente deliberazione n. 5 del 25/01/2018 con la quale la Giunta camerale ha deliberato di ampliare le voci contenute nelle categorie del Regolamento del Ruolo Periti ed esperti, integrando la categoria XXI "Attività varie" con le sub-categorie:

- 17) Informatica, sistemi informatici e software,
- 18) LIS – lingua dei segni,

e istituendo la categoria XXII "Attività marittime, aeree e di navigazione con le sub-categorie:

- Nautica (condotta della navigazione, attrezzature e manovra navi),
- 2) Navi galleggianti in genere (costruzioni, carenaggio, picchettaggio, dipinture, valutazione commerciale),
- 3) Portuali (funzioni relative al traffico portuale, misuratori di bordo, misuratori di legname, stazzatori e stivatori di bordo, carico e scarico, sbarchi ed imbarchi),
- 4) Avarie scafi ed apparecchi motore,
- 5) Aeronautica (condotta della navigazione, attrezzatura e manovra degli aerei),
- 6) Navigli da diporto,
- 7) Motori marini,
- 8) Attrezzature ed equipaggiamenti subacquei

RAVVISATA la necessità, per tale ragione, di modificare il regolamento tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso la Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Matera;

VISTO l'art. 18 dello statuto camerale;

A voti unanimi dei presenti,

## DELIBERA

1. di modificare il regolamento tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Matera, come segue:

<b>Regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</b>		
<b>VECCHIO REGOLAMENTO</b>	<b>MODIFICHE</b>	<b>NUOVO REGOLAMENTO</b>
ART. 2 Il ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in		ART. 2 Il ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in



<p>relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.</p> <p>All'uopo la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura forma, in base all'elenco-tipo, allegato al regolamento di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1954 un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione del <del>Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato</del> che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.</p> <p>I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.</p> <p>L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.</p>	<p>Ministero dello Sviluppo Economico</p>	<p>relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.</p> <p>All'uopo la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura forma, in base all'elenco-tipo, allegato al regolamento di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1954 un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.</p> <p>I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.</p> <p>L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.</p>
<p>ART. 3</p> <p>La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dopo l'approvazione ministeriale, pubblica, mediante affissione nel proprio albo ed inserzione nel «Foglio degli annunci legali della provincia» il regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti, invitando coloro che aspirano ad essere iscritti a presentare domanda corredata dei documenti</p>	<p>ART. 3</p> <p>[Abrogato dall'art. 18 del D. Lgs. n.147/2012]</p>	



<p>indicati nell'art. 5. Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso mediante comunicato in un quotidiano locale.</p>		
<p>ART. 4 L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura su proposta di una commissione, nominata dalla giunta della camera, composta: dal presidente della camera stessa che la presiede; da un magistrato, designato dal presidente del tribunale locale, su richiesta della medesima camera, con le funzioni di vice-presidente; da sei membri, in rappresentanza rispettivamente delle categorie agricole, industriali, commerciali, artigiane, dei lavoratori e dei professionisti e artisti, prescelti dalla giunta camerale, sentite le associazioni locali sindacali di categoria. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti della commissione suddetta, fra i quali il presidente o il vice-presidente. Alla segreteria della commissione è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</p>	<p>ART. 4 L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura <del>su proposta di una commissione, nominata dalla giunta della camera, composta:</del> <del>dal presidente della camera stessa che la presiede;</del> <del>da un magistrato, designato dal presidente del tribunale locale, su richiesta della medesima camera, con le funzioni di vice-presidente;</del> <del>da sei membri, in rappresentanza rispettivamente delle categorie agricole, industriali, commerciali, artigiane, dei lavoratori e dei professionisti e artisti, prescelti dalla giunta camerale, sentite le associazioni locali sindacali di categoria.</del> Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti della commissione suddetta, fra i quali il presidente o il vice-presidente. Alla segreteria della commissione è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura</p>	<p>ART. 3 L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.</p>
<p>ART. 5 L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, corredata dei documenti comprovanti che:</p>	<p>ART. 5 L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, corredata dei documenti comprovanti che:</p>	<p>ART. 4 L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo, alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, corredata dei documenti comprovanti che ha compiuto 21</p>



a) ha compiuto 21 anni di età;  
b) è cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero è residente nel territorio della Repubblica italiana;  
c) è residente nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura a cui è diretta la domanda;  
d) ha assolto gli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo. Se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero residente nel territorio della Repubblica italiana, l'aspirante deve allegare alla domanda l'originale o una copia autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri, abbia riconosciuto corrispondente - per tipo e durata degli studi - a quello richiesto per i cittadini italiani;  
e) gode dell'esercizio di diritti civili.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa,

a) ha compiuto 21 anni di età;  
~~b) è cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero è residente nel territorio della Repubblica italiana;~~  
~~e) è residente nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura a cui è diretta la domanda;~~  
~~d) ha assolto gli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo. Se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero residente nel territorio della Repubblica italiana, l'aspirante deve allegare alla domanda l'originale o una copia autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri, abbia riconosciuto corrispondente - per tipo e durata degli studi - a quello richiesto per i cittadini italiani;~~  
~~e) gode dell'esercizio di diritti civili.~~

L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa,

anni di età.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura osservano le norme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445. L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i



<p>appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.</p> <p>Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui alla <i>legge 4 gennaio 1968, n. 15</i>.</p> <p>L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.</p> <p>Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.</p> <p>L'iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra loro.</p> <p>La commissione di cui all'art. 4, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini del medesimo la commissione</p>	<p>appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.</p> <p>Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui alla <del>legge 4 gennaio 1968, n. 15</del>.</p> <p>D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.</p> <p>L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.</p> <p>Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.</p> <p><del>L'iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra loro.</del></p> <p>La <del>commissione di cui all'art. 4</del>, Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di</p>	<p>titoli ed i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio, ai fini del medesimo la Camera di Commercio potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.</p>
--	--	---



<p>potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia. L'aspirante deve corrispondere la tassa di concessione governativa ed il diritto di cui alla <i>legge 27 febbraio 1978, n. 49</i>. Gli iscritti in albi professionali sono tenuti a presentare solo i documenti indicati nelle lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>.</p>	<p>sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini del medesimo <del>la commissione</del> Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia. <del>L'aspirante deve corrispondere la tassa di concessione governativa ed il diritto di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49.</del> <del>Gli iscritti in albi professionali sono tenuti a presentare solo i documenti indicati nelle lettere b) e c).</del></p>	
<p>ART. 6 La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, ogni anno, all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso ed alla proposta della commissione di cui all'art. 4. Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo in base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta.</p>	<p>ART. 6 La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, ogni anno, all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso <del>ed alla proposta della commissione di cui all'art. 4.</del> Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo in base ad istruttoria <del>eseguita dalla commissione anzidetta.</del></p>	<p>ART. 5 La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvede all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso. Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo in base ad istruttoria.</p>
<p>ART. 7 Avverso le decisioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente.</p>	<p>ART. 7 Avverso le decisioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministro <del>dell'industria, del commercio e dell'artigianato che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente</del> dello Sviluppo Economico.</p>	<p>ART. 6 Avverso le decisioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
<p>ART. 8</p>	<p>ART. 8</p>	



<p>La commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ed è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>un dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;</li><li>un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vice presidente;</li><li>un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;</li><li>un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;</li><li>un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;</li><li>un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;</li><li>un rappresentante dei periti e degli esperti scelto tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria.</li></ul> <p>Il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà avere qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, o equiparata; i rappresentanti delle altre amministrazioni statali dovranno avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata.</p> <p>La commissione può richiedere il parere di tecnici nella materia che forma oggetto della controversia.</p>	<p>[Soppresso dall'art. 18 del D.Lgs. n.147/2012]</p>	
--	---	--



<p>Le funzioni di segreteria della commissione sono espletate da funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.</p>		
<p>ART. 9 Per ciascun componente effettivo delle commissioni camerali e centrale è nominato un membro supplente, salvo che per i presidenti, con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice presidente. Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le commissioni durano in carica quattro anni dalla data dell'atto di nomina. I loro membri possono essere confermati.</p>	<p>ART. 9 [Soppresso dall'art. 18 del D.Lgs. n.147/2012]</p>	
<p>ART.10 Il ruolo deve indicare per ciascuno iscritto: il cognome, il nome, data di nascita; la residenza; l'attività abitualmente esercitata; le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto; la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni. Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'albo pretorio</p>	<p>ART. 10 Il ruolo deve indicare per ciascuno iscritto: il cognome, il nome, data di nascita; la residenza; <del>l'attività abitualmente esercitata;</del> le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto; la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni. Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'albo pretorio</p>	<p>ART. 7 Il ruolo deve indicare per ciascuno iscritto: • il cognome, il nome, data di nascita; la residenza; • le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto; • la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni. Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'albo pretorio della Camera di Commercio.</p>



della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.	della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.	Industria, Artigianato e Agricoltura.
<p>ART.11</p> <p>Copia del ruolo formato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in conformità alle decisioni adottate dalla commissione, con l'indicazione in calce della data dell'adunanza nella quale fu approvato, della dichiarazione di conformità all'originale, firmata dal presidente e dal segretario della camera, è trasmessa alla prefettura, nonché ai comuni ed agli uffici giudiziari, finanziari e doganali della provincia, del compartimento delle ferrovie dello Stato ed alle associazioni sindacali locali.</p> <p>Copia del ruolo è fornita ad uffici, società o ditte della circoscrizione camerale che ne facciano richiesta.</p> <p>Agli uffici ed enti pubblici sopra indicati, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve comunicare, altresì, tutte le eventuali modificazioni apportare al ruolo.</p>	<p>ART.11</p> <p>Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della Camera di Commercio.</p>	<p>ART. 8</p> <p>Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della Camera di Commercio.</p>
<p>ART.12</p> <p>La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia agli iscritti nel ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.</p>		<p>ART. 9</p> <p>La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura rilascia agli iscritti nel ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.</p>
<p>ART.13</p> <p>La commissione di cui all'art. 4, esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività e</p>	<p>ART.13</p> <p>La <del>commissione di cui all'art. 4</del> Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,</p>	<p>ART. 10</p> <p>La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura esercita la</p>



propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15.	esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività- <del>e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15.</del>	sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività.
<p>ART.14</p> <p>La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.</p> <p>Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della camera di commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.</p>		<p>ART. 11</p> <p>La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.</p> <p>Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di Commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.</p>
<p>ART. 15</p> <p>Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su proposta della commissione prevista dall'art. 4, gli iscritti:</p> <p>a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;</p> <p>b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinarie</p>	<p>ART. 15</p> <p>Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su proposta <del>della commissione prevista dall'art. 4,</del> del dirigente della Camera di Commercio, gli iscritti:</p> <p>a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;</p> <p>b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la</p>	<p>ART. 12</p> <p>Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, su proposta del dirigente della Camera di Commercio, gli iscritti:</p> <p>a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;</p> <p>b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la</p>



<p>dall'autorità giudiziaria od amministrativa;</p> <p>c) quando nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;</p> <p>d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 14. Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità. In tutti i casi indicati nei commi precedenti la commissione di cui all'art. 4, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dalla commissione.</p> <p>La commissione preso atto delle giustificazioni fornite dall'interessato o dell'eventuale mancanza di esse formula le proposte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</p>	<p>nomina per perizie ordinarie dall'autorità giudiziaria od amministrativa;</p> <p>c) quando nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;</p> <p>d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 14. Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità. In tutti i casi indicati nei commi precedenti <del>la commissione di cui all'art. 4</del>, il dirigente della Camera di Commercio verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente <del>dalla commissione</del> dal dirigente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura <del>La commissione preso atto delle giustificazioni fornite dall'interessato o dell'eventuale</del></p>	<p>nomina per perizie ordinarie dall'autorità giudiziaria od amministrativa;</p> <p>c) quando, nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza ed abbiano compromesso la propria reputazione;</p> <p>d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 11. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, dove ricorrano circostanze di minore gravità. In tutti i casi indicati nei commi precedenti il dirigente della Camera di Commercio verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dal dirigente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le decisioni adottate dalla Camera sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo</p>
--	--	---



<p>Le decisioni adottate dalla camera sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso le decisioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è ammesso ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le stesse modalità stabilite dall'art. 7.</p>	<p><del>mancanza di esse formula le proposte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</del> Le decisioni adottate dalla camera sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso le decisioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è ammesso ricorso <del>al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</del> dello Sviluppo Economico con le stesse modalità stabilite dall'art. 7.</p>	<p>raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso le decisioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è ammesso ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico con le stesse modalità stabilite dall'art. 6.</p>
<p>ART. 16 Trascorso il termine per la presentazione del ricorso senza che il medesimo sia stato presentato o subito dopo che sia pervenuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura notizia del rigetto del ricorso, il provvedimento di cancellazione o di sospensione è comunicato a tutti gli uffici ai quali è trasmesso il ruolo ai termini dell'art. 10.</p>	<p>ART. 16 [Abrogato dall'art. 18 del D. Lgs. n.147/2012]</p>	
<p>ART. 17 Il presente regolamento è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro di grazia e giustizia.</p>	<p>ART. 17 Il presente regolamento è approvato dal Ministro <del>dell'industria, del commercio e dell'artigianato</del>, dello Sviluppo Economico di concerto col Ministro di grazia e giustizia.</p>	<p>ART. 13 Il presente regolamento è approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia.</p>



1. di riapprovare ed adottare il regolamento tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura di Matera nel testo riformulato prodotto in allegato che forma parte integrante della presente deliberazione;
2. di trasmettere copia del presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per l'approvazione.
3. di pubblicare in forma integrale il presente provvedimento all'Albo camerale on line per 7 giorni ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Esposto all'Albo camerale on line dal 31 MAR. 2018 al 07 GIU. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luigi Boldrin



## **Regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**

### ART. 1

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Matera forma il ruolo dei periti e degli esperti della provincia, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e con l'osservanza delle norme seguenti.

### ART. 2

Il ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia. All'uopo la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura forma, in base all'elenco-tipo, allegato al regolamento di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1954 un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.

I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

### ART. 3

L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

### ART. 4

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo, alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, corredata dei documenti comprovanti che ha compiuto 21 anni di età.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.

L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

La CCIAA, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli ed i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante, all'esercizio di perito ed esperto nelle



categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio, ai fini del medesimo la Camera di Commercio potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.

#### ART. 5

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvede all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso.

Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo in base ad Istruttoria.

#### ART. 6

Avverso le decisioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministero dello Sviluppo Economico.

#### ART. 7

Il ruolo deve indicare per ciascuno iscritto:

- il cognome, il nome, data di nascita; la residenza;
- le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto;
- la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'albo pretorio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

#### ART. 8

Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della Camera di Commercio.

#### ART. 9

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura rilascia agli iscritti nel ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.

#### ART. 10

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività.

#### ART. 11

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di Commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.



#### ART. 12

Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, su proposta del dirigente della Camera di commercio, gli iscritti:

- a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
- b) quando, senza giustificato motivo, abbiamo rifiutato la nomina per perizie ordinarie dall'autorità giudiziaria od amministrativa;
- c) quando, nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza ed abbiano compromesso la propria reputazione;
- d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art.11.

Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, dove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti il dirigente della Camera di Commercio verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dal dirigente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le decisioni adottate dalla Camera sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso le decisioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è ammesso ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico con le stesse modalità stabilite dall'art.6.

#### ART. 13

Il presente regolamento è approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia.

#### Allegato A

#### ELENCO-TIPO DELLE CATEGORIE E SUB-CATEGORIE

##### **CATEGORIA I**

##### ***Cereali e derivati***

##### ***Sub-categorie:***

- 1) Cereali.
- 2) Semole, farine e sottoprodotti della macinazione.
- 3) Panificazione e pane.
- 4) Paste alimentari.
- 5) Pasticceria e dolci.
- 6) Riso, risone e sottoprodotti.



- 7) Foraggi e mangimi concentrati e paglia.
- 8) Sementi in genere.

## **CATEGORIA II**

### ***Orto-floro-frutticoltura***

#### *Sub-categorie:*

- 1) Agrumi derivati e loro commercio all'interno e all'estero.
- 2) Erboristeria (erbe medicinali e aromatiche).
- 3) Frutticoltura.
- 4) Frutta fresca e secca.
- 5) Fiori.
- 6) Orticoltura.
- 7) Ortaggi.
- 8) Sementi e bulbi.
- 9) Conserve alimentari e vegetali.
- 10) Legumi freschi e secchi.
- 11) Bieticoltura.
- 12) Zucchero.
- 13) Apicoltura, miele e cera.
- 14) Cacao e cioccolato.
- 15) Caffè, surrogati droghe e coloniali.
- 16) Tabacchi grezzi e lavorati.
- 17) Tartufi, funghi freschi e secchi.

## **CATEGORIA III**

### ***Viti-vinicola-olearia***

#### *Sub-categorie:*

- 1) Viticoltura.
- 2) Uve, mosti, vini e sottoprodotti.
- 3) Birra, liquori, alcool e sciroppi.
- 4) Attrezzi e recipienti per la lavorazione e conservazione dei vini.
- 5) Oli e pannelli.
- 6) Semi oleosi.
- 7) Coltura delle olive e di altre piante da olio.
- 8) Spremitura, raffinatura dell'olio d'oliva, di semi e loro miscele per uso alimentare, industriale e commerciale.
- 9) Olii vegetali, lubrificanti, grassi lubrificanti.
- 10) Olio al solfuro e sanse d'oliva.

## **CATEGORIA IV**

### ***Zootecnia e pesca***

#### *Sub-categorie:*

- 1) Bestiame vivo (da riproduzione, da lavoro e da macello).



- 2) Carni macellate e sottoprodotti.
- 3) Budelle e carni insaccate.
- 4) Latte e derivati in genere.
- 5) Grassi animali.
- 6) Margarina.
- 7) Pesce (fresco, conservato, secco, congelato, frutti di mare)
- 8) Salagione, conservazione e lavorazione del pesce.
- 9) Agricoltura.
- 10) Coniglicoltura.
- 11) Setole, crine animale e pelli grezze.
- 12) Colla di pesce e sottoprodotti del pesce.
- 13) Conserve alimentari animali.

## **CATEGORIA V**

### ***Legno***

#### ***Sub-categorie.***

#### ***Legnami e affini:***

- 1) Legname d'opera nostrano.
- 2) Legname da costruzione.
- 3) Legname esotico.
- 4) Pavimenti.
- 5) Serramenti.
- 6) Baracche e chioschi ecc.
- 7) Impiallacciate.
- 8) Compensati e paniforti.
- 9) Imballaggi e scatolame vario.
- 10) Attività boschive.

#### ***Ammobigliamento:***

- 1) Falegnameria.
- 2) Mobili di legno comuni in serie ed in stile.
- 3) Mobili d'arte antichi, imitazioni, restauri.
- 4) Ebanisteria, intagli ed intarsi.

## **CATEGORIA VI**

### ***Tessili***

#### ***Sub-categorie:***

- 1) Lino filato e greggio.
- 2) Lane naturali grezze lavate.
- 3) Crine vegetale, rafia.
- 4) Filati rayon.
- 5) Filati di lana.
- 6) Filati di seta.



- 7) Filati di naylon.
- 8) Filati di cotone.
- 9) Tessuti di cotone.
- 10) Tessuti elastici.
- 11) Tessuti di lana.
- 12) Tessuti di seta e rayon.
- 13) Tessuti di naylon.
- 14) Cordame e spaghi.
- 15) Lane per materasso.
- 16) Stoffe per mobili ed affini.
- 17) Tappeti ed arazzi nazionali ed esteri.

## **CATEGORIA VII**

### ***Abbigliamento***

#### *Sub-categorie:*

- 1) Abiti e confezioni da uomo.
- 2) Abiti e confezioni da donna.
- 3) Uniformi e confezioni ecclesiastiche.
- 4) Uniformi e confezioni militari.
- 5) Impermeabili in genere.
- 6) Biancheria confezionata.
- 7) Maglieria, calze e guanti.
- 8) Pizzi, ricami, nastri, tessuti elastici,mercerie, passamanerie, guarnizioni.
- 9) Cappelli e berretti da uomo.
- 10) Cappelli per signora e articoli di modisteria.
- 11) Calzature in genere.
- 12) Pellicceria confezionata e pelli relative in genere.
- 13) Pelletteria e confezioni in pelle per uso personale.
- 14) Oggetti vari di gomma per uso abbigliamento.
- 15) Valigeria in genere.
- 16) Ombrelli e bastoni.
- 17) Articoli per sport.
- 18) Giocattoli.
- 19) Chincaglierie.
- 20) Busti.
- 21) Cravatte.
- 22) Oggetti religiosi ed arredi sacri.

## **CATEGORIA VIII**

### ***Siderurgia e metallurgia***

#### *Sub-categorie:*

- 1) Metalli ferrosi.
- 2) Metalli non ferrosi.



3) Macchina e tecnica dei trasporti ed apparecchi di sollevamento.

## **CATEGORIA IX**

### ***Meccanica, elettrotecnica, ottica e preziosi***

#### *Sub-categorie:*

1. Macchine idrauliche ed a vapore (caldaie, pompe, elettropompe, ecc.).
2. Motori a scoppio ed a combustione interna per uso agricolo, industriale e marino.
3. Ventilatori e aspiratori (condizionatori d'aria).
4. Gassogeni, gassometri, ed applicazioni del gas.
5. Macchine utensili, utensileria e ferramenta.
6. Officine meccaniche.
7. Macchine ed impianti frigoriferi.
8. Macchine per uffici (macchine da scrivere, calcolatrici).
9. Macchine da cucire.
10. Macchine Da sollevamento (teleferiche, macchine per edilizia, ecc.).
11. Macchine per lavanderie ed alberghi.
12. Macchine agricole.
13. Macchine per maglieria e calzifici.
14. Macchine per molini, pilerie, macinazione cereali.
15. Macchine per l'industria tipografica e litografica.
16. Macchine per forni, pastifici, industria dolciaria e per esercizi pubblici in genere.
17. Macchine per la lavorazione del legno.
18. Macchine per la lavorazione di pietre, marmi e cementi.
19. Elettrochimica, accumulatori e pile.
20. Impianti elettrotecnici, officine elettrotecniche ed elettrochimiche.
21. Radio ed accessori.
22. Telefoni, telegrafi ed apparecchi inerenti.
23. Materiale elettrico (illuminazione, ed applicazioni domestiche).
24. Apparecchi elettromedicali, radiologici ed attrezzatura per impianti tecnici di cliniche e impianti scientifici.
25. Officine per lavori in ferro (costruzioni artistiche in ferro ed in metalli in genere).
26. Cucine economiche, fornelli e stufe, fumisteria.
27. Articoli casalinghi (vasellame e posaterie in metallo).
28. Bilance pesi e misure.
29. Coltellerie.
30. Ottica e strumenti ottici.
31. Preziosi (oreficeria, gioielleria, argenteria e orologeria).
32. Fotografia.
33. Cinematografia.
34. Macchine per la lavorazione di acque gassate e artificiali.
35. Macchine in genere.
36. Automobili, autocarri.
37. Carrozzerie ed accessori.



38. Motocicli e cicli.
39. Trattori agricoli e stradali.
40. Macchine per la lavorazione dei metalli.
41. Macchine idrauliche e meccaniche (pompe centrifughe, motopompe, elettropompe, macchine pneumofore).
42. Casseforti.
43. Articoli sportivi.
44. Armi e munizioni.
45. Strumenti musicali (pianoforti, legni, fisarmoniche, ottoni).
46. Campane.
47. Valvolame e rubinetterie.

## **CATEGORIA X**

### ***Chimica***

#### ***Sub-categorie:***

1. Acidi organici e inorganici (solforico, cloridrico, nitrico)
2. Alkali (soda e potassa, ammoniaca, carbonati).
3. Prodotti chimici organici.
4. Prodotti chimici inorganici.
5. Prodotti chimici per l'agricoltura (fosfati, perfosfati, calciocianamide, solfati, nitrati ecc.).
6. Esplosivi.
7. Fosforo e derivati, fiammiferi.
8. Materie plastiche.
9. Catrame di carbonati fossili e derivati.
10. Materie coloranti.
11. Prodotti e specialità medicinali e farmaceutiche, acque minerali naturali ed artificiali. Succhi e bevande gassate.
12. Cellulosa e suoi prodotti.
13. Prodotti per fotografia.
14. Colori, vernici, pitture.
15. Inchiostri.
16. Creme e lucidi per calzature e pellami.
17. Detersivi, candeggianti.
18. Appretti.
19. Sostanze grasse e derivati, saponi, glicerine, stearine, oleine.
20. Estratti concianti e preparati per calzature e pellami.
21. Olii essenziali e profumerie.
22. Resine sintetiche.
23. Gomma elastica e derivati.
24. Vulcanizzazione di materiali di gomma.
25. Lubrificanti olii e grassi.
26. Olio al solfuro.
27. Solventi di grassi, tetracloruro di carbonio, triclorigli di etile, trielina.



28. Polvere insetticida.
29. Prodotti chimici in genere.

## **CATEGORIA XI**

### ***Combustibili e carburanti***

#### *Sub-categorie:*

1. Alcole per carburanti.
2. Petroli naturali.
3. Petroli sintetici.
4. Derivati dalla distillazione delle rocce bituminose.
5. Derivati dalla distillazione degli schisti.
6. Derivati dalla distillazione delle ligniti.
7. Combustibili gassosi in genere.
8. Combustibili liquidi in genere.
9. Olii minerali e prodotti che ne derivano.
10. Combustibili solidi carboni fossili, antracite, coke, ligniti, pannelli di combustibili).
11. Carbone vegetale.
12. Legna da ardere.

## **CATEGORIA XII**

### ***Carta e stampa***

#### *Sub-categorie:*

1. Tipografia, litografia, calcografia.
2. Cartotecnica, cartonaggi, carta, cartoni.
3. Fabbricazione della carta e cartoni.
4. Cartoleria, cancelleria, penne e matite automatiche.
5. Edizioni, stampati in genere.
6. Fonderie di caratteri.
7. Placchette in metallo (incise, fuse e stampate).
8. Zincografia e fotoincisione.
9. Fotografia d'arte.
10. Fotografia industriale.
11. Fotografia scientifica e microfotografia.
12. Materiale fotografico.
13. Legatoria.

## **CATEGORIA XIII**

### ***Costruzioni edili***

#### *Sub-categorie:*

- 1) Costruzioni per uso abitazione.
- 2) Costruzioni per uso industriale.
- 3) Costruzioni per uso agricolo.
- 4) Costruzioni idrauliche.



- 5) Costruzioni in cemento armato.
- 6) Costruzioni stradali e ferroviarie.
- 7) Terreni fabbricabili.
- 8) Irrigazioni e diritti d'acqua.
- 9) Condotture idrauliche per terreni.
- 10) Calce, cemento, gesso, laterizi e refrattari.
- 11) Pavimenti in genere.
- 12) Legname in genere (porte e tapparelle).
- 13) Pietre, marmi e cementi decorativi.
- 14) Decorazioni in pitture, stucchi, dorature, tinteggiatura e verniciatura.
- 15) Ceramiche decorative (pannelli).
- 16) Ferramenta ed altre opere in ferro.
- 17) Asfalti, catrame, bitumi ed isolanti.
- 18) Pegamoidi, linoleum, carte da parati ed affini.
- 19) Impianti, fognature e fosse depurative.
- 20) Opere marittime fluviali e lacuali.

#### **CATEGORIA XIV**

##### ***Acqua, gas, elettricità***

###### *Sub-categorie:*

- 1) Impianti gas.
- 2) Impianti acqua.
- 3) Impianti elettrici.
- 4) Impianti sanitari.
- 5) Impianti riscaldamento.
- 6) Lampade elettriche.
- 7) Lampade termoioniche.
- 8) Impianti di energie rinnovabili (impianti fotovoltaici).

#### **CATEGORIA XV**

##### ***Industrie estrattive***

###### *Sub-categorie:*

- 1) Minerali metallici.
- 2) Cave marmo.
- 3) Cave granito.
- 4) Cave pietre da costruzioni edili, stradali, da taglio e affini.
- 5) Mica.
- 6) Zolfo e derivati.
- 7) Salgemma e solfato di sodio.
- 8) Scisti bituminosi.
- 9) Sabbie di fiume, ghiaia e pietrisco.
- 10) Talco.
- 11) Cave di materiale per cementi, laterizi terracotte e porcellane, vetrerie e specchi.



12) Amianto.

## **CATEGORIA XVI**

### ***Vetro e ceramica***

#### *Sub-categorie:*

- 1) Cristalleria, vetrerie e specchi.
- 2) Porcellane, terraglia e maioliche.
- 3) Bottiglie.
- 4) Vetro bianco.
- 5) Vetro scientifico.
- 6) Vetro artistico e conterie.
- 7) Vetro di sicurezza e vetro cemento.
- 8) Mosaici.
- 9) Prodotti porcellanati e gialficati.
- 10) Pristal.
- 11) Ceramiche, porcellane artistiche.
- 12) Prodotti di terracotta e refrattari.

## **CATEGORIA XVII**

### ***Comunicazioni interne***

#### *Sub-categorie:*

- 1) Spedizioni e trasporti:
  - a) ferroviari;
  - b) marittimi e di navigazione interna;
  - c) automobilistici;
  - d) a trazione animale;
  - e) aerei.

## **CATEGORIA XVIII**

### ***Spettacolo***

#### *Sub-categorie:*

- 1) Imprese di gestione di teatri e cinematografi.

## **CATEGORIA XIX**

### ***Ospitalità***

#### *Sub-categorie:*

- 1) Alberghi, ristoranti, caffè di lusso di prima categoria.
- 2) Alberghi, ristoranti, caffè, pasticceria di seconda categoria e successivi.
- 3) Comunità varie, convitti e case di cura.
- 4) Bigliardi e giochi di società.
- 5) Stabilimenti balneari e terapeutici.

## **CATEGORIA XX**



### ***Previdenza e credito***

#### *Sub-categorie:*

- 1) Tecnica assicurativa.
- 2) Liquidazione danni.
  - a) incendi;
  - b) furti;
  - c) rischi automobilistici (responsabilità civile);
  - d) agricoli (grandine);
  - e) bestiame.

### **CATEGORIA XXI**

#### ***Attività varie***

#### *Sub-categorie:*

Lingue straniere (traduttori ed interpreti).

- 1) Periti calligrafi.
- 2) Antichità. Oggetti d'arte.
- 3) Scritture.
- 4) Stenografia.
- 5) Dattilografia.
- 6) Tributi.
- 7) Dogane.
- 8) Contratti di Lavoro.
- 9) Scritture antiche ed araldiche (Paleografia, diplomatica, sfragistica, archivistica, bibliografia, antica e moderna).
- 10) Mediatorato.
- 11) Commissioni e rappresentanze.
- 12) Gestione di servizio.
- 13) Filatelia.
- 14) Musica.
- 15) Pubblicità, manichini ed articoli per vetrina.
- 16) Informatica, sistemi informatici e software.
- 17) LIS (Lingua dei segni).

### **CATEGORIA XXII**

#### ***Attività marittime, aeree e di navigazione***

#### *Sub-categorie:*

- 1) Nautica (condotta della navigazione, attrezzature e manovra navi).
- 2) Navi galleggianti in genere (costruzioni, carenaggio, picchettaggio, dipinture, valutazione commerciale).
- 3) Portuali (funzioni relative al traffico portuale, misuratori di bordo, misuratori di legname, stazzatori e stivatori di bordo, carico e scarico, sbarchi ed imbarchi).
- 4) Avarie e scafi ed apparecchi motore.
- 5) Aeronautica (condotta della navigazione, attrezzature e manovra degli aerei).



- 6) Navigli da diporto.
- 7) Motori marini.
- 8) Attrezzature ed equipaggiamenti subacquei.